

TCS Protezione giuridica immobili

Condizioni generali d'assicurazione

Versione prodotto 2011, edizione 09.2023



Sommario

Informazioni per i clienti	2
Disposizioni generali	3
1. Parti contraenti	3
2. Persone, qualità e beni immobili assicurati	3
3. Indizio e fine dell'assicurazione	3
4. Prestazioni assicurate	3
5. Copertura territoriale	3
6. Copertura temporale	3
7. Premi	3
8. Comunicazioni	4
9. Protezione dei dati	4
Protezione giuridica immobili	4
10. Rischi	4
Annuncio e gestione di un caso giuridico	5
11. Annuncio	5
12. Gestione	5
13. Libera scelta dell'avvocato	5
14. Procedimento arbitrale	5
15. Violazione degli obblighi	5
16. Rescissione in seguito a un caso	5

Informazioni per i clienti

Le informazioni per i clienti le forniscono una visione generale semplificata dei contenuti più importanti.

Le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA) regolano i diritti e gli obblighi fra il contraente, le persone assicurate e Assista Protezione giuridica SA.

Per facilitarne la lettura, tutte le denominazioni personali sono in forma maschile. Naturalmente, queste denominazioni valgono anche alle persone di sesso femminile.

Chi siamo?

Assista Protezione giuridica SA è una società anonima ai sensi del diritto svizzero con sede a Ginevra. Quale filiale del Touring Club Svizzero (TCS), ci occupiamo dal 1968 delle questioni di natura giuridica dei nostri assicurati.

Chi è assicurato?

Lei è assicurato come contraente nella sua qualità di proprietario dell'immobile dichiarato, il cui valore assicurativo ammonta al massimo a 2 milioni di franchi e nel quale lei abita.

Dove è valida la Protezione giuridica immobili?

Con la protezione giuridica immobili, lei è assicurato in qualità di proprietario per i litigi relativi all'immobile assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Quali rischi sono assicurati nella Protezione giuridica immobili?

La protezione giuridica immobili è una polizza di assicurazione di danno che fornisce una copertura assicurativa per questioni giuridiche alle quali ci si può confrontare in qualità di proprietario dell'immobile.

Le offriamo protezione come proprietario dell'edificio dichiarato nei seguenti ambiti: diritto della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, contratto di lavoro e di mandato propriamente detto, contratto d'appalto, contratto di fornitura di energia, diritto penale e penale-amministrativo, diritto di vicinato, diritto pubblico, diritto della proprietà e altri diritti reali e diritto della proprietà per piani.

Può trovare i dettagli dei rischi assicurati nelle Condizioni Generali di Assicurazione

Quali sono le principali esclusioni?

Sono esclusi gli ambiti giuridici e i rischi che non sono elencati nei rischi assicurati, così come le controversie e le prestazioni che non sono coperte secondo le Condizioni Generali di Assicurazione.

Le restrizioni ed esclusioni sono evidenziate in grigio nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Quali prestazioni forniamo?

Gli avvocati e giuristi di Assista difendono i suoi interessi in casi coperti e le forniscono, nella misura delle loro disponibilità e competenze, informazioni in merito a questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata (anche in ambiti non coperti dalla protezione giuridica immobili).

Nell'ambito dell'assicurazione, Assista assume i costi per prestazioni di protezione giuridica fino ad un importo complessivo di CHF 250 000.– per ogni caso giuridico coperto.

Per i litigi di diritto di vicinato, le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per caso giuridico.

Tutte le somme assicurative massime indicate nelle presenti CGA sono intese con IVA inclusa (ed eventuali altre tasse e contributi).

Per contenziosi di natura civile con un valore litigioso inferiore a

CHF 2 000.– viene fornito un sostegno dai nostri avvocati e giuristi. Se in questi casi la controparte la chiamasse in giudizio, l'intervento di un legale esterno sarà possibile previa nostra autorizzazione.

Quando inizia e termina la sua assicurazione?

Nel primo anno, l'assicurazione entra in vigore il giorno successivo alla data di ricezione del pagamento dell'integralità del premio, salvo diverso accordo. Vi è un termine di attesa di 3 mesi per i litigi derivanti da contratti.

L'inizio e la fine della sua Protezione giuridica immobili sono indicati nella polizza assicurativa. I casi giuridici sono coperti a condizione che la data rilevante di un evento cada nel periodo di validità del contratto, tenendo conto dell'eventuale periodo di attesa, e che il caso giuridico sia notificato durante il periodo di validità del contratto di assicurazione.

L'assicurazione è valida un anno e si prolunga tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte della Compagnia di Assicurazione 30 giorni prima della scadenza annuale o da parte sua entro la data della scadenza annuale per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

La data determinante è la data di ricezione, non la data di spedizione della disdetta.

Ulteriori dettagli sulla disdetta sono indicati nelle CGA.

Lei può revocare il contratto di assicurazione?

Lei può revocare il contratto d'assicurazione entro 14 giorni dal suo consenso (presentazione della proposta di conclusione del contratto o accettazione del contratto). La revoca dev'essere fatta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

Quali sono i suoi obblighi?

Lei è obbligato a notificare al più presto il caso giuridico per cui intende avvalersi delle prestazioni di Assista.

Fintanto che Assista conduce le trattative, lei deve astenersi da ogni intervento. In particolare, non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non conclude alcuna transazione.

Se lei viola, per colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

Come trattiamo i suoi dati?

Titolare del trattamento è Assista Protezione giuridica SA. Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, per informazioni sui dati salvati, o per la rettifica e cancellazione dei suoi dati, le persone assicurate possono rivolgersi al responsabile della protezione dei dati del TCS tramite email all'indirizzo dataprotection@tcs.ch, o per posta al seguente indirizzo: Touring Club Suisse (TCS), Legal & Compliance, Conseiller interne à la protection des données, case postale 820, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.

I dati trattati sono dati di base (dati identificativi e di contatto) e dati relativi ai servizi. I dati sono trattati principalmente per adempiere al contratto. I dati vengono inoltre utilizzati per l'ulteriore sviluppo del prodotto, o a fini statistici e di marketing all'interno del gruppo TCS.

Il titolare del trattamento può comunicare i dati a terzi (subappaltatori) che sono contrattualmente obbligati a trattare i dati in conformità con le finalità previste sopra e a implementare misure di sicurezza adeguate.

I dati sono memorizzati su server in Svizzera e l'Unione europea (Germania e Francia). I dati possono inoltre essere trasferiti all'estero se è necessario per adempiere al contratto.

I dati vengono conservati per tutto il tempo richiesto per

raggiungere gli obiettivi sopra descritti, per motivi legali (in particolare l'obbligo di conservazione legale Art. 958f CO) o per quanto necessario a tutela di interessi legittimi del TCS (in particolare il termine di prescrizione per pretese).

Ulteriori dettagli sulla protezione dei dati si trovano nelle CGA (cifra 9). Si prega di consultare anche le informazioni disponibili sul nostro sito web (<https://www.tcs.ch/it/protezioni-dati.php>).

Disposizioni generali

1. Parti contraenti

Assicuratore

Assista Protezione giuridica SA, Vernier/Ginevra (in seguito: «Assista»).

Contraente

Persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, proprietaria del bene immobile designato nella polizza d'assicurazione.

2. Persone, qualità e beni immobili assicurati

– Il **contraente** in qualità di proprietario del bene immobile dichiarato.

– Il bene immobile di un valore assicurativo di un massimo di CHF 2 mio. dichiarato nella polizza d'assicurazione, ubicato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e abitato dal contraente come casa monofamiliare, proprietà per piani o altro bene immobile con le caratteristiche di un edificio, compresi il terreno e le costruzioni che ne fanno parte.

Esclusi

Die ungebauten Grundstücke.

3. Indizio e fine dell'assicurazione

Nel primo anno, l'assicurazione entra in vigore il giorno successivo alla ricezione del pagamento dell'integralità del premio, salvo diverso accordo. La data di entrata in vigore è indicata nella polizza di assicurazione.

L'assicurazione è valida per un anno e si prolunga tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.

4. Prestazioni assicurate

4.1. Prestazioni interne

Nell'ambito di un caso giuridico coperto gli specialisti di Assista, essenzialmente avvocati e giuristi, garantiranno la loro consulenza e provvederanno alla difesa degli interessi dell'assicurato. Assista si farà carico dei costi relativi alle prestazioni interne.

4.2. Prestazioni esterne

Assista garantisce all'assicurato, fino a concorrenza dell'importo di CHF 250 000.– per ogni caso giuridico coperto, la presa a carico delle seguenti spese:

- a. **le spese e gli onorari d'avvocato** prima del processo o nel corso della procedura.
- b. **le spese di perizia** ordinate da Assista o dal tribunale.
- c. **le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie** imposte all'assicurato.

d. **le indennità giudiziarie** dovute alla controparte e imposte all'assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all'assicurato spettano ad Assista.

e. **le spese di trasferta** dell'assicurato in caso di citazione in giustizia quale imputato o parte al processo, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) siano superiori a CHF 100.–. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo nella misura in cui siano stati concordati in anticipo con Assista.

f. **le spese d'incasso** delle indennità accordate all'assicurato, fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento.

g. **le spese di una mediazione** d'intesa con Assista.

h. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

Qualora diverse procedure risultino da uno stesso sinistro o da fatti ad esso collegati sono considerate in maniera globale come un unico caso giuridico.

4.3. Limitazioni delle prestazioni

a. Valore litigioso minimo

Il servizio giuridico di Assista fornisce all'assicurato i consigli necessari alla risoluzione del caso e difende i suoi interessi (prestazioni interne ai sensi dell'art. 4.1), indipendentemente dal valore litigioso.

La presa a carico di prestazioni esterne ai sensi dell'art. 4.2 è garantita se il valore litigioso è superiore a CHF 2000.–. Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2000.–, la presa a carico delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la parte avversa è difesa da un avvocato.

b. Diritto di vicinato

Nei casi di diritto di vicinato definiti all'art. 10.1 g, le prestazioni esterne sono limitate ad un importo massimo di CHF 10 000.– per ogni caso giuridico.

4.4. Riduzione delle prestazioni

In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

4.5. Prestazioni non assicurate

Assista non prende a carico:

- il danno che l'assicurato ha subito;
- le spese che incombono a terzi o ad un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe a cui l'assicurato viene condannato.

5. Copertura territoriale

L'assicurazione è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Liechtenstein, a condizione che il tribunale competente sia ubicato sui territori sopra menzionati, che il diritto di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile.

6. Copertura temporale

6.1. Data determinante

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

È considerata come data determinante:

a. nel diritto della responsabilità civile:

la data dell'avvenimento che ha provocato il danno.

b. nel diritto delle assicurazioni:

la data dell'avvenimento che richiama il diritto a una prestazione. Se non si tratta di una domanda di prestazione, la data della comunicazione, da parte dell'assicurazione, della decisione contestata.

c. nel diritto dei contratti:

la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale.

d. nel diritto penale e penale-amministrativo:

la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.

e. nel diritto di vicinato, diritto pubblico, diritto della proprietà e altri diritti reali:

il momento in cui l'assicurato o un terzo contravviene ad un obbligo la cui violazione determina la necessità di salvaguardare gli interessi dell'assicurato.

f. nel diritto della proprietà per piani:

la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale o del regolamento.

6.2. Termine d'attesa

litigi che insorgono durante i primi 3 mesi di validità della polizza assicurativa e derivanti da contratti sono esclusi dalla copertura.

7. Premi

a. Pagamento

Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

b. Modifica

In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Se la polizza non è rescissa al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato.

c. Rimborso

Nel caso di una rescissione del contratto durante l'anno assicurativo, Assista rimborsa il premio non utilizzato.

8. Comunicazioni

Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto ad Assista. Ogni cambiamento d'indirizzo deve essere comunicato immediatamente ad Assista.

Le comunicazioni del contraente ad Assista devono essere indirizzate a: Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/ Ginevra, oppure a uno dei suoi servizi giuridici.

9. Protezione dei dati

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista a procurarsi ed a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla trattazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista ha la facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Allo scopo di liquidare i casi giuridici, di procedere ad azioni di regresso da parte di Assista, di individuare/impedire casi di frode assicurativa, i dati potranno, se necessario, essere comunicati a terzi e/o trasmessi all'estero. Assista s'impegna a trattare le informazioni ottenute con la massima riservatezza.

Assista è autorizzata a trasmettere informazioni a successivi, co- e riassicuratori, nonché a richiedere a terzi o a un precedente assicuratore opportune informazioni sul decorso dei sinistri, in particolare ai fini dell'esame del rischio e della determinazione dei premi.

Le persone assicurate autorizzano Assista ad usare mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per corrispondere con le persone assicurate e le altre parti interessate, salvo espressa obiezione della persona assicurata. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista non assume pertanto alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da parte di terzi non autorizzati, di informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi in forma elettronica.

Le conversazioni telefoniche con il Call Center di Assista e con il Touring Club Svizzero possono essere registrate a fini formativi e qualitativi.

Protezione giuridica immobili

10. Rischi

10.1. Rischi assicurati

a. Diritto della responsabilità civile

Litigi dell'assicurato risultanti dalle sue pretese legali in risarcimento del danno all'immobile assicurato (compresi i danni al patrimonio) al momento di un evento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva.

b. Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assicurazione che coprono l'immobile assicurato.

c. Contratto di lavoro e di mandato propriamente detto

Litigi dell'assicurato con le persone assunte o che hanno ricevuto un mandato per la manutenzione o l'amministrazione dell'immobile assicurato.

d. Contratto d'appalto

Controversie dell'assicurato in relazione con un contratto d'appalto relativo all'immobile assicurato se i lavori non necessitano di un'autorizzazione ufficiale. Nel caso in cui un'autorizzazione ufficiale fosse necessaria, questi litigi sono coperti se il costo totale della costruzione è inferiore a CHF 100 000.-.

e. Contratto di fornitura di energia

Litigi dell'assicurato derivanti da un contratto di fornitura di energia.

f. Diritto penale e penale-amministrativo

Difesa dell'assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui nella sua qualità di proprietario dell'immobile assicurato per infrazioni commesse per negligenza. Se l'assicurato viene accusato di un'infrazione intenzionale, Assista non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva, non sia riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile qualora tale. Intervento sia necessario per far valere i propri diritti al fine di ottenere un indennizzo per i danni causati al bene immobile assicurato.

g. Diritto di vicinato

Litigi dell'assicurato in materia di diritto civile nei confronti dei vicini diretti dell'immobile assicurato in caso di (lista esauriente):

- impedimento della vista,
- mantenimento di una distanza minima d'impianto di alberi e di aiuole entro i limiti di proprietà,
- immissioni (rumore, fumo, odori).

h. Diritto pubblico

Litigi dell'assicurato con l'ente pubblico in caso di (lista esauriente):

- opposizione ad un progetto di costruzione inoltrato da uno dei vicini di casa,

- espropriazione dell'immobile assicurato,
- deprezzamento dell'immobile assicurato.

i. Diritto della proprietà e altri diritti reali

Litigi dell'assicurato concernenti (lista esauriente):

- le servitù nonché gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario, a carico o a beneficio dell'immobile assicurato,
- le controversie relative ai confini dell'immobile assicurato.

j. Diritto della proprietà per piani

Litigi dell'assicurato con altri proprietari per piani relativi alla ripartizione delle spese condominiali tra i comproprietari.

10.2. Rischi non assicurati e esclusioni generali

- I rischi non menzionati dall'art. 10.1 a-j, per esempio, il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale; il diritto pubblico in materia di pianificazione del territorio.
- I litigi in rapporto con
 - l'acquisizione/l'alienazione (vendita, scambio, donazione, ecc.) d'immobili ed edifici;
 - una garanzia immobiliare;
 - un contratto concernente l'utilizzo a tempo parziale di beni immobili (multiproprietà);

- il progetto, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere dell'assicurato per un valore complessivo superiore a CHF 100 000.–, nel caso in cui per i lavori sia necessaria un'autorizzazione ufficiale;
 - la realizzazione forzata del bene immobile assicurato o le ipoteche legali di artigiani e imprenditori;
 - l'incasso di crediti;
 - i crediti che siano stati ceduti all'assicurato;
 - la locazione del suo immobile o di parte di esso (incluso l'affitto).
- I litigi che l'assicurato subisce in qualità
- di proprietario, di comproprietario o di proprietario per piani di un immobile adibito ad uso commerciale;
 - di acquirente, proprietario, mutuatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore.

- I litigi relativi al diritto delle società e delle associazioni (comprese le società semplici) nonché le pretese in materia di responsabilità formulate contro gli organi di una società o di un'associazione.
- I litigi tra comproprietari o proprietari per piani e con l'amministratore di una comproprietà o di una proprietà per piani, se questi litigi non sono assicurati espressamente dall'art. 10.1 j.
- I litigi risultanti da contratti di ripresa di debiti, di giochi e scommesse, dall'acquisto e dalla vendita di carte valori, di partecipazioni finanziarie ad imprese, dalla gestione di fortuna e dalle operazioni borsistiche, da operazioni speculative o operazioni a termine nonché ogni altro affare finanziario o operazione d'investimento.
- La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato.

- Le controversie dell'assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi.
- Le controversie risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché i cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.
- Le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali.
- I litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista.

Fanno ugualmente parte dei rischi non assicurati le azioni in responsabilità civile, le procedure penali e penali-amministrative e ogni altra procedura simile in relazione alle esclusioni sopra citate.

Annuncio e gestione di un caso giuridico

11. Annuncio

L'assicurato notifica, il più presto possibile, il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista. Se viene conferito un mandato ad un avvocato, se viene avviata un'azione giudiziaria o interposto un ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione, Assista può rifiutare integralmente la presa a carico di tutti i costi.

12. Gestione

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e avvia le pratiche necessarie per difendere i suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre, consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.

L'assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative intavolate da Assista. Egli non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione che comporti degli obblighi per Assista.

13. Libera scelta dell'avvocato

Quando l'assicurato lo richiede, egli può, dopo avere ricevuto l'autorizzazione di Assista, scegliere liberamente e conferire il mandato ad un avvocato territorialmente competente, qualora l'intervento di un avvocato si renda necessario per la difesa dei suoi interessi.

L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Questi l'autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione i documenti rilevanti del caso.

14. Procedimento arbitrale

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista in merito alla liquidazione di un caso giuridico coperto, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente:

L'assicurato e Assista designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, sono applicabili le norme del Codice di procedura civile svizzero.

15. Violazione degli obblighi

Se l'assicurato viola, per colpa sua, i suoi obblighi contrattuali o legali, Assista ha il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione abbia comportato delle spese supplementari.

16. Rescissione in seguito a un caso

Per ogni caso giuridico che dà luogo a una prestazione di Assista, entrambe le parti al contratto hanno il diritto di rescinderlo.

Se il contraente decide di rescindere il presente contratto, deve farlo per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, al più tardi 30 giorni dopo aver ricevuto la notifica della chiusura della pratica da Assista. La copertura assicurativa cessa a partire del ricevimento della notifica di rescissione.

Se la rescissione è data da Assista, deve farlo al più tardi al momento della notifica di chiusura della pratica. La copertura di Assista cessa 14 giorni dopo l'invio della rescissione. La quota del premio non utilizzato è rimborsata.

Sempre al Suo fianco:
nei 8 servizi giuridici, in tutta la Svizzera

Assista Protezione giuridica SA
Viale Stazione 8a
Casella postale 2771
6501 **Bellinzona**
Tel. +41 58 827 65 62

Assista Protection juridique SA
Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820
1214 **Vernier**
Tel. +41 58 827 21 00

Assista Protection juridique SA
Place Pépinet 1
Case postale
1001 **Lausanne**
Tel. +41 58 827 15 50

Assista Protection juridique SA
Rue du Temple-Neuf 11
2001 **Neuchâtel**
Tel. +41 58 827 17 70

Assista Rechtsschutz AG
Poststrasse 1
3072 **Ostermundigen**
Tel. +41 58 827 66 66

Assista Rechtsschutz AG
Räffelstrasse 26
Postfach
8045 **Zürich**
Tel. +41 58 827 65 66

Assista Rechtsschutz AG
Uferstrasse 10
Postfach 277
4414 **Föllinsdorf**
Tel. +41 58 827 65 63

Assista Rechtsschutz AG
Brunneggstrasse 9
9000 **St. Gallen**
Tel. +41 58 827 65 64

Assista Protezione giuridica SA

Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820
1214 Vernier GE

Tel. 0844 888 111
tcs-protezione-giuridica.ch

